



**Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo
D.Lgs. 231/01**

**ALLEGATO 6
REGOLAMENTO
WHISTLEBLOWING**

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Allegato 6 Regolamento whistleblowing	CdA	18.06.2018

SOMMARIO

1. Procedure interne di segnalazione (<i>whistleblowing</i>)	3
1.1 Definizioni	3
2. Segnalazioni nell'ambito del D.Lgs. 231/2001	3
2.1 Oggetto della segnalazione	3
2.2 Perimetro soggettivo della segnalazione	5
2.3 Modalità e destinatari della segnalazione	5
2.4 Modalità di segnalazione	6
2.5 Contenuto della segnalazione	7
2.6 Procedure di segnalazione	7
2.7 Provvedimenti decisionali	9
2.8 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante	9
2.8.1 Tutela dell'anonimato	9
2.8.2 Divieto di discriminazione	10
2.8.3 Protezione dei dati ed archiviazione dei documenti	11
2.9 Responsabilità del segnalante	11
2.10 Sistema sanzionatorio	11
3. Segnalazioni nell'ambito della L. 190/2012	12
3.1 Oggetto della segnalazione	12
3.2 Perimetro soggettivo della segnalazione	12
3.3 Destinatari della segnalazione	13
3.4 Modalità di segnalazione	13
3.5 Procedura di segnalazione	14



ALLEGATO 6
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Revo0_2018

1. Procedure interne di segnalazione (*whistleblowing*)

Il processo di *whistleblowing* è stato definito in conformità alle disposizioni di cui alla L. 30 novembre 2017, n. 179 - *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.*

1.1 Definizioni

Con l'espressione "*Sistema interno di segnalazione delle violazioni*" o "*whistleblowing*" si intende l'azione di un dipendente, di qualsiasi livello e responsabilità, o di altro Destinatario del Modello, mediante la quale viene segnalata, agli organi legittimati ad intervenire, una violazione o irregolarità commessa nell'interesse o a vantaggio della Società.

La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso di appartenenza all'azienda, attraverso cui il *whistleblower* (il soggetto che segnala), a tutela dell'integrità dell'ente, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, per l'interesse di tutti i Destinatari stessi.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*.

2. Segnalazioni nell'ambito del D.Lgs. 231/2001

2.1 Oggetto della segnalazione

La normativa pone a carico dei vertici degli enti o dei soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, in buona fede, segnalazioni **circostanziate**:

- di condotte illecite che ritengano altamente probabile si siano verificati, sulla base di elementi di fatto precisi e concordanti, rilevanti ai sensi del D.lgs 231/01 (di seguito anche il Decreto);
- violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente;

di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Pertanto, in detto contesto, il campo di applicazione oggettivo del *whistleblowing* deve ritenersi limitato alle violazioni delle norme di interesse rientranti nel perimetro delle fattispecie delittuose previste dal Decreto, nonché alle violazioni dei corrispondenti presidi di natura organizzativa posti in essere dalla Società, non estendendosi alla generalità delle norme cui la medesima è tenuta a conformarsi.

In merito alla concreta delimitazione del perimetro oggettivo della normativa sensibile per il *whistleblowing*, la Società non ritiene possibile effettuare a priori una ricognizione di tutti i comportamenti che possano essere oggetto di segnalazione; pertanto si limita ad indicare alcuni tra gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di segnalare qualunque violazione di norme disciplinanti l'attività esercitata.

A titolo meramente esemplificativo e certamente non esaustivo, quindi, possono rilevare atti o fatti che riguardano condotte o comportamenti quali:

- ✓ utilizzo inappropriato dei poteri e delle deleghe concesse;
- ✓ falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto finanziario, contabile e altre violazioni in materia amministrativa o fiscale;
- ✓ falsa rappresentazione, soppressione e/o occultamento di informazioni amministrative o finanziarie;
- ✓ omesse comunicazioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ✓ frode, furto e appropriazione indebita;
- ✓ pagamenti e liquidazioni illegittime a soggetti non legittimati;
- ✓ attività poste in essere in conflitto di interesse, violazioni della regolamentazione sul governo societario;

- ✓ violazioni alle disposizioni in materia di trasparenza societaria e finanziaria;
- ✓ accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di credenziali di altri soggetti;
- ✓ falsa sottoscrizione di documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva.

La segnalazione non può in ogni caso riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni ed istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi per le quali valgono le modalità ordinarie previste dalla regolamentazione in materia di risorse umane.

2.2 Perimetro soggettivo della segnalazione

Conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, le segnalazioni possono essere effettuate dai Destinatari del modello, così come individuati nei soggetti di cui alle lettere a) e b) art. 5 comma 1 del D.Lgs. 231/2001.

Di conseguenza, rientrano nella suddetta definizione:

- i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- il Sindaco Unico;
- il Direttore Generale;
- i Dipendenti;
- i Soggetti terzi, tra i quali in particolare i collaboratori esterni a contratto e soggetti i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, dispone l'eventuale integrazione del perimetro dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni.

Ogniqualvolta un nuovo soggetto rientri nel suddetto perimetro, il Direttore provvede a trasmettere al soggetto stesso il presente Regolamento.

2.3 Modalità e destinatari della segnalazione

La Società ha ritenuto opportuno e conforme, coerentemente con le previsioni normative e con i contenuti del proprio modello organizzativo e operativo, individuare



ALLEGATO 6
REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Revo0_2018

nell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 il soggetto deputato alle **attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni**, con il compito di:

- ✓ assicurare il corretto funzionamento delle procedure;
- ✓ riferire direttamente e senza indugio al Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico le informazioni oggetto di segnalazione ove rilevanti;
- ✓ prevedere nell'ambito della propria relazione annuale al Consiglio di Amministrazione, indicazioni sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione in parola, per le risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

2.4 Modalità di segnalazione

La segnalazione è inviata, con inderogabile osservanza e completezza dei contenuti di cui al successivo punto 2.5 del presente Regolamento, dal soggetto segnalante all'Organismo di Vigilanza, quale soggetto preposto alla ricezione attraverso una delle seguenti modalità:

- a) tramite messaggio di posta elettronica alla casella postale propria dell'Organismo di Vigilanza appositamente istituita. Il contenuto della segnalazione è accessibile esclusivamente dal soggetto preposto alla ricezione della stessa;
- b) tramite lettera all'indirizzo del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, presso il domicilio del medesimo.

In ogni caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal destinatario del sistema di segnalazione, che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

2.5 Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- ✓ generalità del soggetto segnalante, con indicazione della qualifica professionale, sede di lavoro e recapiti;
- ✓ circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- ✓ chiara e completa descrizione dei fatti, precisi e concordanti, oggetto di segnalazione;
- ✓ generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- ✓ eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ✓ ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- ✓ dichiarazione del segnalante in merito all'assenza o alla sussistenza di un interesse privato collegato alla segnalazione.

E' comunque indispensabile che i fatti siano di diretta conoscenza del segnalante e non siano stati riferiti da altri soggetti.

La Società esclude la possibilità che vengano ad essere ammesse ed esaminate segnalazioni di carattere anonimo.

2.6 Procedure di segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza - verificata la completezza della stessa rispetto a quanto indicato nel par. 1.6 del presente Regolamento - comunica al segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'avvio del procedimento di esame.

Nel caso di **infondatezza**, l'Organismo di Vigilanza comunica (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'esito motivato e la conclusione del procedimento al segnalante.

Nel caso l'infondatezza sia derivante da dolo o colpa grave del segnalante, l'Organismo di Vigilanza comunica contestualmente l'avvio del relativo provvedimento disciplinare.

Nel corso del processo di analisi della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza opera la **valutazione** della segnalazione in termini di rilevanza e gravità¹ della stessa e procede come di seguito indicato, anche nell'informare il segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione).

In tale fase di valutazione, l'Organismo di Vigilanza, nel rigoroso rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, può effettuare, anche per il tramite di altre funzioni od organi di controllo, ogni attività ritenuta opportuna all'approfondimento dei fatti che hanno portato alla violazione.

L'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico nei casi in cui si siano verificate violazioni di particolari gravità, nonché il Direttore Generale affinché valutino l'eventuale adozione di provvedimenti decisionali e disciplinari di rispettiva competenza.

In qualunque fase del procedimento – e senza attendere l'esito della valutazione – l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente e senza indugio le informazioni rilevanti oggetto della segnalazione agli Organi aziendali che provvedono ad adottare i relativi provvedimenti anche d'urgenza ove risulti necessario.

La procedura di segnalazione (dalla fase di ricezione alla fase di informativa agli Organi aziendali) deve essere conclusa nel più breve tempo possibile secondo criteri che tengano conto della gravità della violazione al fine di prevenire che il perdurare delle violazioni produca ulteriori aggravamenti per la Società.

¹ La gravità è presunta se il fatto segnalato non sia manifestamente infondato e risulti potenzialmente idoneo a produrre considerevoli effetti dannosi, tenuto conto della significatività della violazione e del suo grado di offensività o pericolosità. A titolo esemplificativo (ma non esaustivo), possono rilevare ai fini della connotazione della gravità della violazione le relative sanzioni di carattere penale o amministrativo.

2.7 Provvedimenti decisionali

Nel caso in cui le segnalazioni comportino l'assunzione di provvedimenti decisionali, gli stessi sono rimessi al Consiglio di Amministrazione sentito il Sindaco Unico.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile della violazione oggetto di segnalazione, il Consiglio di Amministrazione può prevedere la considerazioni di attenuanti nei suoi confronti rispetto agli altri corresponsabili, salvi i casi in cui la condotta del segnalante risulti di particolare e critica gravità.

2.8 Obblighi di riservatezza e tutela del segnalante

2.8.1 Tutela dell'anonimato

Al fine di evitare che il timore di subire conseguenze pregiudizievoli possa indurre a non segnalare le violazioni di cui al punto 2, l'identità del segnalante (*whistleblower*) non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Fanno eccezione le ipotesi in cui sia configurabile in capo al segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o ai sensi dell'art. 2043 c.c., nonché le ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (quando, ad esempio, le informazioni siano necessarie per lo svolgimento di indagini penali, tributarie o amministrative, oppure per le ispezioni degli organi di controllo).

L'anonimato del *whistleblower* è altresì garantito nell'ambito del procedimento disciplinare quando la contestazione al segnalato sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione (ipotesi che può verificarsi nei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, mentre la contestazione disciplinare viene mossa sulla base di altri fatti da soli sufficienti a giustificare l'apertura del procedimento disciplinare).

L'identità del segnalante può invece essere rivelata al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale nonché allo stesso segnalato, quando vi sia il consenso del segnalante, ovvero quando la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, inclusa la divulgazione di informazioni in base a cui l'identità del segnalante si possa dedurre, è considerata una violazione della normativa di riferimento nonché del presente Regolamento ed è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

2.8.2 Divieto di discriminazione

I Destinatari che effettuano una segnalazione ai sensi del presente Regolamento non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria o ritorsiva, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o esercizio delle proprie funzioni per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione.

Per misure discriminatorie o ritorsive si intendono, a titolo esemplificativo, azioni disciplinari ingiustificate, emarginazione professionale, il mutamento di mansioni ed ogni altra forma di ritorsione o pressione che determini condizioni di lavoro non tollerabili.

Il Destinatario o dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione ne dà notizia circostanziata all'Organismo di Vigilanza che, valutatane la fondatezza, segnala l'ipotesi di discriminazione o ritorsione al Consiglio di Amministrazione, ai fini della adozione dei provvedimenti necessari a ripristinare la situazione e/o rimediare agli effetti negativi della discriminazione.

E' vietata, altresì, ogni forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'esercizio delle funzioni di chi collabora alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

2.8.3 Protezione dei dati ed archiviazione dei documenti

Al fine di assicurare la ricostruzione delle diverse fasi del processo di segnalazione, è cura dell'Organismo di Vigilanza garantire:

- ✓ la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- ✓ la conservazione della documentazione inerente le segnalazioni e le relative attività di verifica, con gli opportuni livelli di sicurezza e riservatezza, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque nel rispetto delle procedure *privacy* vigenti in Società.

E' tutelato ai sensi della normativa vigente e delle procedure aziendali in materia di *privacy*, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

2.9 Responsabilità del segnalante

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale (artt. 368 e 595 c.p.) e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente regolamento.

2.10 Sistema sanzionatorio

Essendo il presente Regolamento parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione, la violazione delle sue disposizioni sarà passibile dell'applicazione delle sanzioni previste dal relativo Sistema disciplinare.

	ALLEGATO 6 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	Revo0_2018
---	--	------------

3. Segnalazioni nell'ambito della L. 190/2012

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha esteso l'ambito di applicazione della tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite, includendo nell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, richiamato all'art. 1 co. 51 della L. 190/2012, anche i dipendenti di enti di diritto privato sottoposto a controllo pubblico quale Udine Mercati Srl e i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della società.

3.1 Oggetto della segnalazione

Si ritiene che le condotte illecite da segnalare siano tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché ai fatti in cui si evidenzino un mal funzionamento della società a causa dell'utilizzo ai fini privati delle funzioni attribuite. In tal senso, a titolo esemplificativo, si individuano come condotte illecite sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni in cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

3.2 Perimetro soggettivo della segnalazione

Conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, le segnalazioni possono essere effettuate dai dipendenti di Udine Mercati Srl e dai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della società.



3.3 Destinatari della segnalazione

La Società ha ritenuto opportuno individuare come soggetto destinatario della segnalazione il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero il segnalante ritenga più opportuno inviare la segnalazione direttamente all'ANAC, la segnalazione potrà essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'Autorità al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/news?id=7516af730a7780424485b17bf6bc4coa>

Il Responsabile della prevenzione della corruzione valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illecità riscontrati: organo competente ad adottare provvedimenti disciplinari, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC, Dipartimento della Funzione Pubblica.

3.4 Modalità di segnalazione

Il segnalante invia una segnalazione compilando un modulo reso disponibile dalla società sul proprio sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione".

Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta ferma la possibilità che la segnalazione sia trasmessa anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, a condizione che contenga gli elementi necessari indicati in quest'ultimo.

Come previsto nel precedente paragrafo 3.3, se la segnalazione riguarda il Responsabile della prevenzione della corruzione ovvero il segnalante lo ritenga più opportuno, essa potrà essere inviata all'ANAC secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Il modulo va trasmesso nelle seguenti modalità:

- c) tramite messaggio di posta elettronica alla casella postale propria del Responsabile della prevenzione della corruzione appositamente istituita. Il contenuto della

segnalazione è accessibile esclusivamente dal soggetto preposto alla ricezione della stessa;

- d) tramite lettera all'indirizzo del Responsabile della prevenzione della corruzione, presso il domicilio del medesimo.

In ogni caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal destinatario del sistema di segnalazione, che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi in cui le informazioni siano necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

La Società esclude la possibilità che vengano ad essere ammesse ed esaminate segnalazioni di carattere anonimo.

La Società si riserva di integrare le modalità di segnalazione, tenendo conto delle Linee Guida di prossima emanazione da parte dell'ANAC.

3.5 Procedura di segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione - verificata la completezza della stessa rispetto a quanto indicato nel modulo - comunica al segnalante (attraverso la stessa modalità di ricezione della segnalazione) l'avvio del procedimento di esame. Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

Nel caso di evidente e manifesta **infondatezza**, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illecità riscontrati.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

In merito agli obblighi di riservatezza e tutela del segnalante si richiama quanto previsto dal par. 2.8.